



COMUNE DI OTTANA

PROVINCIA DI NUORO

Ordinanza del Sindaco

N. 15 DATA 09-09-2020	OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA IN PAESE DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN ORDINE ALL' OBBLIGO DI UTILIZZO MASCHERINE ANCHE ALL'APERTO SINO AL 30 SETTEMBRE 2020
--	--

VISTO il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 25 marzo 2020 recante "Misure Urgenti per evitare la diffusione del COVID-19", che disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del COVID-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale;

VISTO l'articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

TENUTO CONTO del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta ufficiale 8 agosto 2020, n. 198;

RICHIAMATE le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

ESAMINATA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto del 2020;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

ATTESA l'opportunità dell'ordinanza sindacale volta a limitare la possibilità di diffusione del virus SARS-COV -2 determinata da eccessive presenze e possibilità di assembramenti di persone nei luoghi sia al chiuso che all'aperto;

STANTE il rischio di possibili assembramenti nel territorio comunale a cui si aggiunge l'andamento dei flussi turistici di rientro presenti sul territorio e da cui ne può scaturire una oggettiva difficoltà a mantenere il distanziamento;

POSTO, per l'effetto, che la situazione di possibile affollamento allo stato attuale non è limitato o limitabile solo alle giornate e alle ore serali ma è rinvenibile tutti i giorni e per l'intero arco della giornata;

RILEVATO che è stato registrato un caso positivo sul territorio e l'utilizzo delle mascherine, per la migliore scienza ed esperienza del momento è in grado di ridurre drasticamente la propagazione di goccioline da parte di individui infetti, di quelli con sintomi lievi sottovalutati o di quelli asintomatici; riducendo nella sostanza la carica virale di una probabile infezione;

RITENUTO di dover integrare opportuni e cautelativi dispositivi allo scopo di adottare strumenti efficaci in relazione alla peculiarità che caratterizzano questo territorio tenuto conto della evoluzione e rischio di incremento del contagio nell'ultimo periodo;

TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

RILEVATO che per arginare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica e altresì a tutela della cittadinanza più fragile, diventa più che mai essenziale mettere in campo le azioni più incisive rivolte ad evitare i contatti tra le persone fisiche, e a questo scopo appare fondamentale rinforzare l'utilizzo delle mascherine anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) laddove per la natura, idoneità e caratteristiche fisiche di detti luoghi sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTA la legge 689/1981;

RICHIAMATO il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

RITENUTO utile e necessario garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio del Comune di Ottana;

VISTO il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: " Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

VISTO il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 e in particolare l'art. 3 comma 2, con il quale viene stabilito che i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1 dello stesso;

VALUTATO che tale ordinanza contingibile ed urgente non contrasta con le finalità perseguite dai sopra citati decreti e non eccede i limiti di oggetto cui al comma 1 del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, nonché motivazione di preminente, urgente ed indifferibile interesse pubblico;
RITENUTO di dover adottare ulteriori misure a tutela della sanità pubblica più stringenti e vincolanti rispetto alle disposizioni regionali e nazionali che tengono conto delle situazioni locali;

ORDINA

Per le motivazioni espresse, qui tutte integralmente richiamate, con decorrenza 9 settembre 2020 e fino al 30 settembre 2020, per l'intero arco della giornata (24h/24h):

a) è fatto obbligo sull'intero territorio comunale di usare mascherine quali protezione delle vie respiratorie (naso e bocca) anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, parchi) laddove per la natura, idoneità e caratteristiche fisiche di detti luoghi sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale, come fermate di mezzi pubblici, spazi antistanti esercizi commerciali, o uffici pubblici o di interesse pubblico; in proposito possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche autoprodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie. Sono esclusi da detto obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone affette da disabilità e patologie incompatibili con l'uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;

b) rimane ferma la sospensione all'aperto o al chiuso, delle attività del ballo che abbiano luogo in sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.

In caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art. 4 del Decreto legge 25 marzo 2020 n° 19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n° 35, anche in combinato disposto con l'art. 2 del D.L. 16 maggio 2020 n° 33 convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2020 n° 74.

DISPONE

che in base a quanto previsto dall' art. 8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne ampia comunicazione tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee.

AVVERTE

che a seguito del D.L. 25 marzo 2020, ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto, entrato in vigore il 26 marzo 2020, ai trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 ad euro 3000 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa.

DA' ATTO

- è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;

DEMANDA

Alla Polizia Locale del Comune di Ottana a tutte le Forze dell'Ordine cui la presente ordinanza è notificata il controllo di ottemperanza al presente provvedimento.

DISPONE

che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico ;

che copia del presente provvedimento venga trasmesso

- Alla Polizia Locale
- Al Commissariato di P.S. di Ottana,
- Alla Compagnia dei Carabinieri di Ottana,
- Al Presidente della Giunta Regionale della Sardegna;
- Alla Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna;
- All'Azienda ATS Sardegna;
- Alla Questura di Nuoro;
- Alla Prefettura di Nuoro;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa,

- entro 30 giorni ricorso al Prefetto della Provincia di Nuoro,
- entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna,
- entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

I termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Ottana.

IL SINDACO
Franco Saba

